

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e Lavori pubblici

tel + 39 040 377 4721 fax + 39 040 377 4732 dir.territorio@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE N. 036/13 D.D. 08.07.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007, art. 63, co. 1. L.R. 52/1991, art. 32, co. 9.

Comune di Cervignano del Friuli. Variante n. 79 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di approvazione n. 62 del 21.12.2012.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

L'Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli, con deliberazione consiliare n. 69 del 01.10.2010, ha adottato la variante n. 79 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 63 della LR 5/2007. La Giunta regionale, con delibera n. 642 del 11.04.2011, ha disposto di avanzare riserve vincolanti sullo strumento urbanistico adottato facendo propri il parere n. 016/11 del 08.04.2011 del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nonché il parere n. 949 del 14.02.2011 del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia.

Con nota n. 10180 del 18.04.2011 la suindicata delibera regionale è stata trasmessa al comune di Cervignano del Friuli ai fini di cui al comma 1 dell'art. 63 della LR 5/2007.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2012, ha approvato la variante in oggetto introducendo modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e di alcune delle osservazioni pervenute. La deliberazione consiliare anzidetta e gli elaborati tecnici sono pervenuti al Servizio pianificazione territoriale il 14.02.2013, con lettera comunale di trasmissione prot. 4997 del 14.02.2013.

Con nota prot. 6620 del 04.03.2013 questo Servizio ha richiesto al Comune di perfezionare ed integrare la documentazione già ricevuta. Il riscontro a tale nota è pervenuto in data 22.04.2013, con lettera del Comune, prot. 12064 del 19.04.2013.

In merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta comunale con la deliberazione n. 135 del

29.08.2012 ha dichiarato conclusa la relativa procedura. Con lo stesso atto amministrativo, si è stabilito di tener conto del parere formulato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) con nota prot. 2067 del 10.03.2011, integrando in alcuni punti le Norme di attuazione e la Flessibilità della Variante (v. fascicolo "G - Integrazioni alla valutazione ambientale strategica"). Le integrazioni introdotte alle Norme, in taluni casi, in fatto di efficacia demandano all'operatività di specifiche varianti da apportare al Regolamento edilizio.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Come allegati alla deliberazione consiliare n. 62/2012 (approvazione della variante), sono pervenuti:

- documento 1 Relazione per il superamento delle riserve regionali;
- documento 2 Risposte alle osservazioni/opposizioni al PRGC;
- A1 Relazione di accompagnamento dell'approvazione;
- tav. A.1 Emergenze culturali, storiche, paesaggistiche;
- tavv. A.2.1/2/3 Vincoli preordinati all'esproprio. Stato di attuazione delle aree per servizi;
- taw. A.3.1/2/3 Vincoli procedurali. Stato di attuazione dei piani attuativi;
- tav. A.4 Vincoli ambientali ed infrastrutturali;
- tav. A.6 Aree urbanizzate ed edificate;
- tavv. P.1.1/2/3 Zonizzazione;
- tavv. P.1.1/2/3 oss. Zonizzazione. Individuazione osservazioni/opposizioni;
- tav. P.2 Piano struttura contesto comunale;
- B Norme tecniche di attuazione;
- C Relazione di flessibilità.

In merito alla procedura di VAS, il Comune ha trasmesso:

- deliberazione della Giunta comunale, n. 135 del 29.08.2012 (conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica);
- elaborato G Integrazioni alla valutazione ambientale strategica;
- parere ARPA, prot. 2067 del 10.03.2011;
- parere ASSn. 5, prot. 1463 del 18.02.2011 (e seguito e-mail del 21.08.2012).

ESAME ISTRUTTORIO

A) Riserve

Riserva 1 (Quadro conoscitivo)

Contenuto.

- La Tav. "A.1 Emergenze culturali, storiche, paesaggistiche", non risulta adeguata al parere della Soprintendenza per i beni archeologici, n. 949 del 14.02.2011;
- La stessa Tavola non riporta i perimetri dei prati stabili oggetto dell'Inventario della Deliberazione della Giunta regionale, n. 2166 del 14.09.2007.
- Tav. "A.4 Vincoli ambientali e infrastrutturali": fra i corsi d'acqua vincolati, non viene considerato il fiume Terzo e non viene tenuto conto della esclusione dall'elenco delle acque pubbliche del tratto portuale dell'Ausa, a seguito dell'emanazione di alcuni atti amministrativi statali; per le aree boscate, non vi è totale coordinamento con le superfici forestali riportate nella Tav. A.1 e per alcune porzioni dell'ambito di tutela Bosco Pradiziolo, inoltre, si rendono necessarie precisazioni sul limite effettivo del bosco in quanto paesaggisticamente vincolato.

Pronuncia comunale.

- I beni archeologici, individuati dal Comune in collaborazione con gli Uffici della Soprintendenza, vengono introdotti nella Tav. A.1.

Tale collaborazione e l'esaustività della ricognizione effettuata dal Comune, vengono comprovate dalla documentazione intercorsa tra le due Amministrazioni nel periodo successivo all'emissione del citato parere n. 949/2011 della Soprintendenza. Si tratta delle note comunali prot. 20064 del 10.06.2011 (richiesta di informazioni sulle aree archeologiche a rischio), prot. 3260 del 24.01.2012 (comunicazione sulle modalità di adeguamento della Tavola A.1 della variante), nonchè della nota ministeriale prot. 2068 del 06.03.2012

(perfezionamento della delimitazione delle aree archeologiche già individuate e riconoscimento di siti ulteriori) alla quale è seguita l'espressione di favore della Soprintendenza (sul punto, si richiama una nota a firma del tecnico estensore della variante, dd. 21.03.2013).

- Sulla necessità di individuare i prati stabili, il Comune, accogliendo la Riserva, introduce i relativi perimetri in cartografia. L'integrazione però non attiene la Tav. A.1, bensì la Tav. A.4 ("Vincoli ambientali e infrastrutturali") ritenendola maggiormente idonea a rappresentare tematiche di livello naturalistico.
- La Tav. A.4 viene infine modificata in relazione al vincolo paesaggistico sui corsi d'acqua e nelle aree boscate.

Verifica superamento Riserva.

- La documentazione tecnica e amministrativa (corrispondenza intercorsa con gli Uffici della Soprintendenza per i beni archeologici) prodotta dal Comune, consente di ritenere superata la Riserva, per quanto riguarda le carenze di livello conoscitivo e cartografico a suo tempo evidenziate.

Il Comune non procede però all'adeguamento normativo dell'art. 27 – Zone destinate a vincolo speciale.

- Prati stabili: con la delimitazione introdotta nella Tav. A.4, la Riserva si ritiene superata.
- Le modifiche e le integrazioni apportate alla Tavola dei "Vincoli ambientali e infrastrutturali" (inclusione del fiume Terzo, indicazione degli ambiti vincolati lungo il fiume Ausa, individuazione delle superfici a bosco) appaiono rispondenti a quanto richiesto dalla Riserva. Quest'ultima risulta superata.

Modifiche da introdurre nella variante.

Nelle Norme tecniche di attuazione, all'"Art. 27 – Zone destinate a vincolo speciale", paragrafo "3 – Aree archeologiche", le parole "meglio individuate nella Tav. 15/A" sono soppresse e sostituite con *meglio individuati* nelle Tavv. 15/A e A.1.

Riserva 2 (Calcolo del fabbisogno e dimensionamento)

Contenuto.

Nel verificare l'insediabilità delle zone residenziali, il Comune utilizza alcuni coefficienti correttivi "volumetrici" finalizzati a conferire maggiore attendibilità alle stime teoriche. Il metodo punta ad indicare realisticamente l'entità dei volumi abitabili, dopo aver escluso in particolare le quote riferite all'extraresidenziale e quelle dovute ai sottoutilizzi degli indici edificatori.

Alla luce di tali correttivi, tuttavia, il calcolo volumetrico teorico (superficie x indice di edificabilità) viene proposto a seconda delle zone interessate, con valori anche sensibilmente inferiori a quelli stimati in partenza. Non emerge, peraltro, se i coefficienti correttivi siano l'esito di valutazioni effettuate "sul campo" nell'ambito dell'esame dei vincoli, oppure se siano volti a depotenziare la capacità edificatoria al fine di raggiungere una coerenza con i dati del fabbisogno.

Il Comune, operando la verifica dimensionale, incide anche su scelte vigenti (zone C), sottolineandone l'"inerzia" alla loro esecuzione ma nello stesso tempo, riconfermandole nella loro superficie, anche se in parte riclassificate come zone B.

Per la Riserva, vi è inoltre la necessità di un chiarimento sul dato corrispondente alla dicitura" incremento > 10% nei dieci anni", riportata a pag. 54 della Relazione di variante.

Infine, al Comune è richiesto l'aggiornamento dell'elaborato "Aree edificate e aree urbanizzate" di cui all'art. 5 del DPGR 0126/1995.

Pronuncia comunale.

Il Comune controdeduce alla Riserva, sottolineando la compatibilità dei coefficienti correttivi impiegati, in special modo per la loro applicazione in un periodo come quello attuale, marcato da forti crisi del settore immobiliare.

A sostegno della scelta adottata, il Comune richiama l'articolazione vasta e variegata degli usi previsti nei nuovi ambiti unitari strategici introdotti con la variante, usi integrati tra funzioni di tipo direzionale, artigianale, commerciale, di servizi e di attrezzature.

Più a carattere locale, quindi con riferimento alle zone B di completamento e a quelle di espansione C, in risposta alla Riserva viene dato conto di una verifica effettuata per ambiti campione sul territorio. La conoscenza diretta porta a individuare per le zone B lotti medi di mq 800 e tipologie prevalenti a case singole, mentre in zona C la preminenza va ai villini bifamiliari con lotti di circa mq 550.

Alcune ulteriori elaborazioni analitiche, partendo dai suddetti elementi conoscitivi, portano il Comune a stimare 50 lotti recuperabili nelle nuove zone B e 230 ottenibili in zona di espansione.

Nel calcolo di cui trattasi, il Comune assume il dato medio (2,2) dei componenti il nucleo familiare e il grado di utilizzo (60%) nelle aree C analizzate, per poi desumere in termini di capacità insediativa, 110 nuovi abitanti in

zona B e 500 nuove unità in zona C.

A verifica così effettuata, i dati finali comprovano sostanzialmente quanto precedentemente riportato dal Comune nella Relazione già adottata (127 abitanti in zona B e 495 nelle zone C).

In merito all'esigenza di chiarimento su quanto scritto a pag. 54 della Relazione (percentuale di incremento decennale della popolazione), viene precisato trattarsi di termine di confronto con il dato del fabbisogno ottenuto per via analitica: in sostanza si è inteso dimostrare come alla differenza percentuale della popolazione residente nel decennio 2000-2010, risponda coerentemente il calcolo del fabbisogno abitativo elaborato dal Comune in aggiornamento del PRGC.

La Tavola delle aree edificate e urbanizzate, infine, viene ora rappresentata tenendo conto delle nuove previsioni di variante.

Verifica superamento Riserva.

Alle eccezioni sollevate con la Riserva, motivate in particolare dall'applicazione di una metodologia di calcolo parsa non attinente al modello insediativo locale, il Comune replica con una nuova dimostrazione tecnico analitica fondata su caratteristiche tipologico organizzative dei luoghi residenziali, apprese direttamente "sul campo".

I valori numerici che si determinano (abitanti insediabili) e, prima ancora, i dati ai quali il Comune ricorre per procedere nell'elaborazione analitica (n° componenti/famiglia e percentuale di utilizzo volumetrico nelle lottizzazioni), possono condividersi in quanto nelle risultanze appaiono conseguenti all'utilizzo di informazioni conoscitive (fonti) predisposte ad hoc direttamente dagli Uffici comunali.

Si da atto pertanto al Comune che il calcolo del dimensionamento contenuto nella variante non presenta più aspetti di incongruenza con il quadro delle disposizioni sovraordinate.

Analogamente, paiono superate le eccezioni della Riserva in merito ai puntuali contenuti della Relazione (trattazione a pag. 54) e alla non adeguata rappresentazione delle aree edificate-urbanizzate, che a seguito dell'approvazione denota ora rispondenza con l'approvata situazione azzonativa.

Riserva 3 (Reiterazione dei vincoli)

Contenuto.

Alle pagg. 9 e 10 della Relazione di variante si registrano due incongruenze rispetto alla zonizzazione: infatti, alle motivazioni di supporto alla reiterazione del vincolo nelle aree n. 3 e n. 9, corrispondono azzonamenti non coerenti con le previsioni espropriative.

I vincoli puntuali sono rappresentati nelle Tavv. A.2.1/2/3.

L'analisi del quadro descritto e rappresentato alle pagg. 16 e 18 della Relazione, nonché degli elaborati A.3.1/2/3 comprensivi delle relative Tabelle, evidenzia inoltre l'assenza di una chiara suddivisione tra piani in vigore e piani scaduti: in particolare, alla data di adozione della variante, alcuni dei piani elencati nella Tabella di pag. 18, per effetto della loro data di entrata in vigore, risultavano già scaduti per decorrenza del decennio di validità.

Pronuncia comunale.

Il Comune procede alla correzione e all'aggiornamento degli elaborati oggetto di Riserva.

Le due aree contraddistinte dai nn. 3 e 9 pertanto non vengono più fatte rientrare tra quelle assoggettate a procedura espropriativa: la prima riguarda un parcheggio già di proprietà pubblica, la seconda una superficie che la variante riconosce in zona B.

Anche le Tavole relative alla situazione dei piani attuativi (vincoli procedurali), vengono adeguate rispetto allo stato di validità degli strumenti alla data di adozione della variante.

Di ciò viene sinteticamente dato conto nell'elaborato "A1 - Relazione di accompagnamento all'approvazione".

Verifica superamento Riserva.

Le integrazioni descrittive e le modifiche cartografiche apportate alla variante consentono di ritenere superata la Riserva.

Riserva 4 (Livello strategico)

Contenuto.

La Riserva mira ad una armonizzazione del Piano struttura (Tav. P.2), articolando la richiesta di adeguamento per punti specifici.

Le eccezioni sollevate al documento, riguardano sia le modalità con le quali si è pervenuti al nuovo schema strategico (rifacimento integrale del Piano struttura vigente, nonostante la var. 79 non appartenga alla "classe" degli strumenti di livello "generale", ma incida localmente sull'impianto in essere), sia le previsioni che in ragione del loro "peso" e della loro ubicazione sul territorio, appaiano come scelte "relazionate" con la pianificazione e la programmazione territoriale regionale ovvero richiedano, ai fini della loro conferma, una dimostrazione in termini di sostenibilità. L'esigenza di comprovare tale requisito (in particolare, sotto il profilo infrastrutturale e ambientale) non ricorre nei soli casi di previsioni operative, ma anche in quelle situazioni in cui il passaggio da livello strutturale a zonizzazione debba ancora compiersi e risulti demandato alla futura adozione di varianti sostanziali. La sostenibilità, per poter essere raggiunta, spesso impone nelle scelte territoriali, oltrechè una maggior definizione della previsione, una diversa enunciazione delle invarianti progettuali, talune particolari modalità attuative, nonché strategie più mirate.

Nella comparazione tra piano struttura adottato (Tav. P.2) e schema strategico vigente, la Riserva rileva questioni di ordine metodologico che comportano, per i rilievi e le eccezioni puntualmente evidenziati, l'esigenza di intervenire in sede di approvazione affinché la variante recuperi totale coerenza con le disposizioni normative sovraordinate di riferimento.

Gli ambiti e i sistemi territoriali sui quali la Riserva ritiene doversi soffermare, sono i seguenti:

- ambito dell'ex Caserma Monte Pasubio: la previsione è presente nel Piano struttura e in zonizzazione. La Riserva, tenendo conto dell'operatività riconosciuta all'ambito dalla presente variante, richiede al Comune di dimostrare che le funzioni insediative previste (residenziali, direzionali, commerciali e per servizi), lette in rapporto alle quantità e alle potenzialità edificatorie, si integrino coerentemente con l'area urbana centrale e non producano effetti negativi sugli adiacenti ambiti commerciali attestati sulla SR 14. Indispensabile appare anche la verifica di tenuta del sistema viabilistico-infrastrutturale che serve l'insediamento in esame, ciò per valutare se i flussi meccanici generati dalla fruizione dell'ambito riqualificato, possano dirsi compatibili con quelli già in atto sulla rete stradale esistente;
- ambito con funzioni centrali "Saint Gobain" (a nord di via Caiù): anche in questo caso, come per il precedente, la modifica di assetto, oltre ad essere riconosciuta nel piano struttura, trova già conferma anche in zonizzazione. La Riserva si propone, attraverso la considerazione analitica delle soglie massime di insediabilità nell'ambito, di comprovare la sussistenza di adeguati livelli di integrazione e di accettabilità delle funzioni previste, in termini di basso impatto nei confronti della soluzione progettuale individuata nell'intersezione tra via Caiù e il nuovo tracciato della variante alla SR 352, come pure di coerenza nei riguardi del valore ambientale riconosciuto nelle aree prossime all'Ausa;
- <u>ambito strategico di sviluppo residenziale e per servizi (a sud di via Caiù)</u>: già previsto come ambito direzionale nel vigente piano struttura, ma con potenzialità edificatorie nettamente inferiori a quelle proposte con la presente variante, con la Riserva si richiamano esigenze di pre-verifica della sostenibilità in rapporto alla previsione infrastrutturale che contempla, come già sottolineato per l'area "Saint Gobain", l'intersezione tra via Caiù e il tracciato della variante alla SR 352;
- ambito di specializzazione produttiva e di ricerca tecnologica per le attività di supporto al sistema fluviale di via Caiù: il Comune prevede di rifunzionalizzare gli insediamenti produttivi in atto, verso attività specialistiche nel settore nautico e nel rimessaggio dei natanti, ampliando il perimetro dell'ambito territoriale rispetto a quello vigente. Premettendo che l'ambito rientra nelle competenze del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, che l'area è già oggetto di PTI approvato con D.P.Reg. n. 03/Pres. del 09.01.2007 e che le varianti agli strumenti di pianificazione richiedono preventivi atti di Intesa (v. LR 3/1999) tra Comune e Consorzio, la Riserva sottolinea che seppur al solo livello strutturale, la scelta di ampliare il perimetro dell'ambito D1 di competenza consortile associata alla rifunzionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti, è da ritenersi subordinata, come per tutte le altre previsioni di variante che "prospettano" sul nuovo bypass stradale, a dimostrazioni di sostenibilità dei pesi insediativi prodotti o indotti nei confronti della soluzione progettuale d'intersezione tra la via Caiù e la variante alla SR 352;
- <u>aree a carattere misto artigianale-commerciale da riorganizzare</u>: desta perplessità la volontà comunale di voler comprendere in una unica area funzioni insediative vigenti e tra loro strutturalmente diverse, quali quelle produttive, commerciali e residenziali.

Tale scelta infatti oltre a contrastare, in linea generale, con l'art. 33 delle norme di attuazione del PURG, prefigura la possibilità, attraverso successive varianti urbanistiche, di modificare anche in termini sostanziali i pesi insediativi delle singole funzioni insediabili, nonché il reciproco grado di compatibilità e di compresenza delle stesse, tralasciando una delle principali finalità indicate dalla LR 52/1991 (art. 29, co. 3), cioè il perseguimento dell'equilibrato sviluppo degli insediamenti.

Si ritiene pertanto di dover stralciare questo elemento del Piano struttura, mantenendo la vigente articolazione

strutturale in aree a prevalente destinazione commerciale ed aree a prevalente utilizzo artigianale. Nel contempo, la scelta di ampliare verso il capoluogo l'estensione territoriale dell'ambito di via Monfalcone andrà sostenuta con documentate valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle peculiarità del contesto:

- <u>centro intermodale di livello territoriale (scalo ferroviario ed interporto)</u>: la Riserva evidenzia che il perimetro ad ovest del tracciato della variante alla SR 352 relativo alla seconda fase dell'Interporto, non coincide con quello previsto nella variante n. 3 al "Piano particolareggiato dell'interporto di Cervignano" adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 14.01.2010 (ad oggi, approvato con D.P.Reg. 9 gennaio 2012, n.02/Pres.).

Il perimetro riportato nel piano struttura comunale va pertanto adeguato come da delimitazione d'ambito riportata nel suddetto Piano particolareggiato;

- <u>area D2 produttiva ed artigianale di nuovo impianto ad ovest dello scalo ferroviario</u>: l'individuazione di quest'area (di circa 37 ettari) è intesa concettualmente come traslazione dell'attuale superficie individuata nel vigente PRGC come zona D1/S "Insediamenti industriali di interesse regionale".

Contestualmente alla previsione dell'area produttiva sia nel piano struttura, che nel piano operativo, il Comune riporta l'attuale ambito D1/S (tra il canale Banduzzi e il fiume Ausa) ad una destinazione d'uso maggiormente compatibile con l'ambiente.

Il Comune sottolinea che la previsione della nuova area produttiva ad ovest dello scalo ferroviario potrà risultare strategica anche per il comune di Bagnaria Arsa e che verrà servita dalla futura variante alla SR 352 in corrispondenza dello svincolo preordinato a connettere l'ambito di seconda fase dell'interporto.

Vista l'interdipendenza tra la zona D1/s di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e la nuova area industriale ad ovest dello scalo ferroviario, la Riserva pone di seguito contestualmente all'attenzione, sia le tematiche afferenti la zona industriale di scala regionale, che gli aspetti connessi alla superficie produttiva di nuova individuazione (la zona D2 di cui si parla), per meglio rappresentare le carenze di ordine metodologico emerse dal confronto delle scelte adottate con la normativa sovraordinata di riferimento (ex LR 52/1991).

Sull'area produttiva d'interesse regionale prevista nel Piano struttura adottato, preordinata a rivedere le attuali destinazioni d'uso della zona D1/S entro la soglia massima del 20% della superficie di zona (verso attività artigianali e di supporto alla nautica), la Riserva non ravvisa condizioni di compatibilità, tenendo conto delle funzioni ascrivibili al Consorzio dall'adottato PTI e dalla legislazione vigente in materia (LR 3/1999 "Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale"): in ragione di tale presupposto, la Riserva indica di riconfermare l'articolazione funzionale prevista nel vigente piano struttura.

Sull'area produttiva D2, va rilevato che la stessa, oltre a non poter essere intesa quale traslazione dell'attuale area D1/S per le argomentazioni sopra richiamate che impediscono la rifunzionalizzazione della superficie produttiva del PTI, si trova in contrasto anche con l'art. 37 delle norme di attuazione del PURG, ove per le zone industriali d'interesse comunale e comprensoriale si prescrivono limiti dimensionali (30 ettari, seppur motivatamente derogabili) e divieti di ubicazione in ambiti di influenza degli agglomerati industriali di tipo D1. Diversamente, ove si ricada nel raggio dei suddetti ambiti regionali, emerge la necessità di prevedere funzioni non similari con quelle ammesse nelle zone D1.

La dimensione della nuova zona D2 richiede inoltre di essere sostenuta sotto il profilo del fabbisogno di scala locale e sovracomunale.

La Riserva precisa inoltre come l'attuazione di questa previsione insediativa non potrà che concretizzarsi a seguito della effettiva realizzazione del nuovo tracciato della SR 352 e del relativo dispositivo di accesso ricadente nell'ambito della seconda fase del Piano particolareggiato di iniziativa regionale dell'interporto, dimostrando nei confronti della nuova infrastruttura viaria territoriale effetti compatibili e sostenibili. In sintesi, la Riserva ritiene pertanto che la previsione della nuova zona D2 vada per il momento mantenuta unicamente nel contesto dello schema strutturale. Potrà tradursi a livello operativo a seguito:

- 1. della definizione dell'iter conclusivo di approvazione del PTI della zona D1;
- 2. del superamento delle condizioni poste nell'art. 29 della LR 52/1991 e nell'art. 37 delle norme di attuazione del PURG;
- 3. della realizzazione della variante esterna alla SR 352 e del relativo dispositivo di accesso;
- 4. della dimostrazione che tale sistema viabilistico sia in grado di sostenere i nuovi pesi insediativi prodotti o indotti dalla nuova funzione produttiva;
- <u>polo logistico di supporto al centro intermodale (ambito strategico I)</u>: riguarda, solo nel piano struttura, un nuovo ambito dedicato allo sviluppo economico/produttivo collocato in posizione strategica rispetto allo scalo-interporto e preordinato a rapportarsi sinergicamente con il sistema di servizi ed infrastrutture territoriali logistiche.

La Riserva tuttavia eccepisce come una funzione di questo tipo debba essere presa in esame ad una scala territoriale e socio-economica congrua, da cui risulti l'esistenza di una domanda verso funzioni logistiche di supporto ad un centro modale di livello territoriale (lo scalo ferroviario ed interporto) già previsto nel vigente PRGC e in fase di attuazione da parte della Regione.

In altri termini, la Riserva ritiene che la previsione insediativa vada riconsiderata solo a seguito della realizzazione della seconda fase dell'interporto e delle infrastrutture viarie che lo delimitano, per poter accertare se sussistano le condizioni atte a giustificare la sua proposizione in tale contesto territoriale.

La Riserva valuta pertanto che il polo strategico di supporto al Centro intermodale vada stralciato dal Piano struttura in considerazione dell'impossibilità di poter definire, in questa fase, sufficienti motivazioni che giustifichino nuovi fabbisogni di attrezzature logistiche, unitamente all'esigenza di evitare possibili aggravi al previsto sistema relazionale di interesse regionale;

- <u>sistema relazionale</u>: è necessario riclassificare la viabilità esistente e di progetto secondo l'articolazione prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione del Piano regionale della viabilità, nonché riproporre, ancorché in termini diagrammatici, l'ipotesi di variante al tracciato della SR 351 prevista dal PRV stesso, già oggetto del vigente piano struttura.

Considerato inoltre che la progettazione della variante alla SR 352, nel tratto che si immette sulla SR 14 ad est del territorio comunale, non risulta ancora definita nelle sedi competenti, è necessario che tale tracciato assuma sul piano struttura una diversa rappresentazione per differenziarlo dalle altre viabilità di progetto per le quali il processo di approvazione risulti già compiuto.

Si richiede al Comune anche di integrare l'asse ferroviario di rilevanza internazionale con l'indicazione del tracciato della TAV, pur trattandosi di una previsione nei cui confronti è in corso l'iter di consultazione previsto dalla cosiddetta "Legge Obiettivo";

- la Riserva sottolinea infine l'esigenza, in assonanza con la vigente rappresentazione strategica, di evidenziare nel Piano struttura gli ambiti di espansione residenziale corrispondenti alle zone abitative C riconosciute a livello operativo.

Tutte le valutazioni tecniche inerenti ai punti soprarichiamati, si riassumono e si sostanziano nei seguenti rilievi e richieste di adeguamento della variante:

Piano struttura

- a) riportare nel contesto del vigente impianto strutturale, gli elementi della rappresentazione schematica oggetto di modifica da parte della variante, in assonanza alle modalità utilizzate negli elaborati progettuali del piano operativo;
- b) esplicitare le motivazioni che hanno portato a non riconfermare, in una variante puntuale come quella in esame, il vigente piano struttura dell'Area urbana centrale, comprensivo della definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie invarianti, inerenti l'Area urbana centrale stessa ed alcune significative "Aree strategiche" interne o esterne all'AUC, quali la Cantina sociale e del Consorzio agrario, i Molini Variola, le Casermette, il Mesol, etc.;
- c) superare i rilievi evidenziati in sede di esame del livello strategico della variante nei confronti dell'ambito "Ex Caserma Monte Pasubio", dell'ambito con funzioni centrali "Saint Gobain" e dell'ambito di sviluppo residenziale e per servizi a sud di via Caiù, circa la necessità di verificare la sostenibilità dei nuovi pesi insediativi prodotti o indotti sul sistema relazionale di riferimento e sui contesti territoriali interessati, nonché nei confronti dell'ambito di specializzazione produttiva e di ricerca tecnologica per le attività di supporto al sistema fluviale di via Caiù, anche in ordine alla necessità di raggiungere con il Consorzio industriale della zona dell'Aussa-Corno le intese richieste dalla LR 3/1999:
- d) stralciare l'indicazione delle aree a carattere misto artigianali commerciali, mantenendo la vigente articolazione strutturale in aree a prevalente destinazione commerciale ed aree a prevalente utilizzo artigianale. Motivare la scelta di ampliare verso il capoluogo l'estensione territoriale dell'ambito di via Monfalcone, da documentate valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle potenzialità e alle peculiarità del contesto interessato;
- e) adeguare il perimetro del centro intermodale di livello territoriale ad ovest del tracciato della variante alla SR 352, in conformità a quello previsto nella variante n. 3 al "Piano particolareggiato dell'interporto di Cervignano" approvato con decreto del Presidente della Regione;
- f) stralciare l'indicazione dell'area produttiva di interesse regionale da rifunzionalizzare (zona D1S), rinviando ad una fase successiva la riconsiderazione di questo ambito produttivo;

- g) verificare la sostenibilità e la compatibilità con il sistema relazionale e paesaggistico-ambientale dell'area produttiva ed artigianale di nuovo impianto ad ovest dello scalo ferroviario (zona D2), in pendenza della sua eventuale trasposizione nel piano operativo;
- h) stralciare l'indicazione del polo logistico di supporto al centro intermodale (ambito strategico I), rinviando la riconsiderazione di questo ambito infrastrutturale all'attuazione della seconda fase dell'interporto e della relativa viabilità territoriale di supporto;
- i) superare i rilievi evidenziati in sede di esame del livello strategico della variante nei confronti della viabilità di grande comunicazione e dell'asse ferroviario di rilevanza internazionale;
- I) evidenziare nell'ambito delle "Aree di completamento ed espansione", gli ambiti di espansione residenziale corrispondenti alle zone abitative C previste nel livello operativo della variante;

Obiettivi e strategie

A seguito della verifica operata in precedenza e dettata dalla necessità di passare dalla messa a punto di un contesto territoriale prevalentemente costituito da "principi programmatici" a un quadro costituito da "azioni progettuali" mediante una chiara ed esaustiva esplicitazione delle situazioni finali che s'intendono raggiungere (obiettivi) e soprattutto delle modalità e i tempi per farlo (strategie), la Riserva chiede al Comune di riverificare per ogni sistema considerato la definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie che s'intendono conseguire, affinché risulti:

- m) più aderente con il livello di approfondimento progettuale profuso dal vigente livello strategico;
- n) più aderente con gli elementi portanti delle previsioni insediative più significative afferenti il livello operativo;
- o) più aderente con il livello di approfondimento progettuale richiesto dalle normative e dagli strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione sovraordinati;
- p) più coerente con l'approccio delineabile dalla LR 52/1991 per i PRGC che intendono interpretare con maggior pienezza la potenzialità "strutturale", indicando criteri progettuali, modalità operative ed elementi invarianti che necessariamente dovranno essere presi in considerazione nel momento del loro eventuale trasferimento nella zonizzazione;
- q) più incisivo nel sostenere le previsioni insediative attraverso la messa a punto di una analisi preliminare sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali;
- r) più esplicito nel grado di cogenza, nell'assolvere il ruolo di quadro territoriale a cui riferirsi per gestire il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione, sia infine di quella attuativa.

Pronuncia comunale.

In risposta ai rilievi sollevati dalla Riserva, il Comune perviene ad una diversa stesura del Piano struttura, reimpostandolo, rispetto alla versione adottata, sotto il profilo metodologico e riproponendolo così sulla base degli elementi invarianti già riconosciuti dallo strumento vigente.

In sostanza, nel Piano struttura approvato (che recupera anche lo "sviluppo" in scala 1:2000 dell'area urbana centrale) trovano conferma, in linea con le politiche territoriali già in atto nel Comune, gli elementi territoriali "forti" del settore insediativo (infrastrutturale ed economico in particolare), ai quali in maniera coordinata e integrata si aggiungono sia nuove previsioni a carattere strategico, segno della volontà di indirizzare e favorire lo sviluppo verso direzioni funzionali ben precise, che nuove localizzazioni, più contenute dal punto di vista dimensionale, ma pur sempre identificative dell'intenzione di una messa a punto del sistema residenziale e dei senzizi

Di pari passo con il Piano struttura, anche la definizione degli Obiettivi e Strategie (contenuti nella "Relazione di flessibilità") viene ad essere riproposta nell'accezione di "variante puntuale", ossia inserendo in maniera non conflittuale gli elementi di novità della variante n. 79, sulla base delle riconfermate impostazioni e articolazioni della variante n. 42.

Oltre a ciò, si può altresì sottolineare che il Comune, salve alcune specifiche situazioni di cui si dirà in seguito e per le quali si renderà necessario disporre modifiche allo strumento approvato, nel ripercorrere la fase di definizione degli obiettivi e delle strategie, ripresentandoli in una veste molto più congrua e rispondente alle previsioni progettuali sottese, opera secondo finalità di maggiore approfondimento e di migliore calibratura

degli stessi.

La revisione metodologica alla quale il Comune assoggetta due degli elementi costitutivi della variante (piano struttura e obiettivi-strategie), consegue dalle richieste formulate dalla Regione attraverso i rilievi distinti alle lettere a), m), n), o), p), q) ed r) del testo della Riserva.

Sugli altri punti richiamati dall'istruttoria regionale (inerenti a scelte localizzative puntuali sul territorio), il Comune delibera nel modo seguente:

- nei casi di cui alle lettere b), c), d), f) e h), accoglie quanto richiesto ripristinando l'attuale assetto strutturale. Per quanto riguarda la lett. c), l'accoglimento è però limitato alle aree di competenza del Consorzio industriale Ausa-Corno, riconosciute dalla variante in sede di adozione, come nuovo "Ambito di specializzazione produttiva e di ricerca tecnologica per le attività di supporto al sistema fluviale";
- relativamente alle lettere e), i) ed l), integra e modifica i contenuti adottati, adeguando il limite dell'area intermodale come da piano particolareggiato dell'Interporto, riconoscendo le infrastrutture di valenza sovracomunale (pur non precisando, come invece richiesto dalla Riserva, le tratte di viabilità in realizzazione, da quelle non ancora progettate) e riconoscendo le superfici corrispondenti alle zone C della zonizzazione;
- rispetto alla lett. c. (per quanto attiene l'ex caserma Monte Pasubio, l'area Saint Gobain e quella residenziale a sud di via Caiù) e alla lett. g. (nuova zona D ad ovest dello scalo ferroviario), a riconferma delle scelte già adottate si sostengono le premesse con ulteriori elementi conoscitivi e dimostrativi, sufficienti ad avviso del Comune, a comprovare la sussistenza di adeguati livelli di compatibilità e di integrazione nel tessuto insediativo e rispetto al sistema delle attuali invarianti. In particolare:
- * sul<u>l'ex Caserma Monte Pasubio</u>, le argomentazioni comunali parlano di intervento prioritario (in quanto qualificativo del sistema del verde e dei servizi sportivi e dello svago) nell'ambito dell'attuale piano generale di sviluppo, di idonee condizioni di accessibilità favorite anche dal vicino centro di intermodalità, di scarse incidenze sulla viabilità esistente in ragione della funzione di alleggerimento del flusso urbano attribuita al bypass (variante alla S.R. 352) in fase di costruzione.

Il Comune, a ribadire ulteriormente l'accettabilità delle nuove destinazioni insediative in forza dei bassi livelli di traffico indotti, tiene a precisare che oltre a ravvisare particolari esigenze di supporto al centro città attraverso la creazione di significative quote di verde attrezzato, nell'ambito di cui trattasi i volumi residenziali insisteranno solo parzialmente, cioè ne occuperanno la superficie in maniera tuttaltro che preminente;

* per le <u>aree Saint Gobain e per quella residenziale a sud di via Caiù</u>, gli elementi prodotti dall'Amministrazione comunale rimarcano funzioni di "porte di accesso alla città", in affaccio su una viabilità di interesse regionale che in quanto già progettata, dal suo innesto sulla S.R. 352 a nord di Strassoldo sino a quello a sud del capoluogo, in territorio di Terzo d'Aquileia, per sostenere le punte di traffico dirette verso le località di Aquileia e Grado, è in grado di assorbire il peso insediativo arrecato dai nuovi insediamenti. A maggior ragione di tali condizioni di ammissibilità, il Comune richiama anche la funzione svolta dalla S.S. n. 14 (snellimento del traffico nella parte est del territorio di Cervignano) e seppur con grado inferiore, anche la capacità di distribuzione riconosciuta a via Caiù visto il suo utilizzo al momento molto contenuto.

Per quanto attiene all'ambito residenziale a sud di via Caiù, va detto che rispetto alla previsione adottata, la distribuzione degli interventi si presenta in parte ridefinita, poiché nella parte ad ovest della viabilità regionale troverebbero collocazione anche funzioni ricettive;

* nella <u>nuova area produttiva ad ovest dello scalo ferroviario</u>, il Comune ravvisa finalità industriali e di supporto alla piattaforma logistica prefigurata in tale contesto territoriale dal Piano regionale di settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica. L'area produttiva viene considerata dal Comune potenzialmente idonea a dar vita ad interazioni con lo scalo e l'interporto fruendo della viabilità territoriale prevista in variante all'esistente S.S. 352. La prospettiva è quella di favorire nell'area in parola anche una riconcentrazione delle attività produttive, "liberando" da vincoli funzionali di tal tipo, il territorio compreso tra l'Ausa e il canale Banduzzi, più adatto a svolgere funzioni che valorizzino il territorio agricolo. La verifica dell'adeguatezza del sistema stradale a sopportare gli effetti derivanti dal nuovo insediamento produttivo, è demandata alla formazione della variante urbanistica che trasferirà in zonizzazione le previsioni di livello strutturale.

Verifica superamento Riserva.

La maggior parte dei rilievi oggetto della Riserva paiono superati in ragione delle modifiche disposte agli elaborati adottati e della conseguente approvazione degli stessi così emendati. I motivi che consentono di ritenere superata la Riserva, in alcuni casi sono legati allo stralcio integrale delle previsioni introdotte dalla variante e al ripristino dei contenuti vigenti (siano pertinenti all'assetto territoriale e/o agli obiettivi-strategie). I casi in cui il Comune non è pervenuto al totale superamento della Riserva e che pertanto richiedono

l'inserimento nello strumento di alcune modifiche correttive, sono quelli relativi alle eccezioni di cui alle lettere a), c), g) e i). In particolare:

<u>lett. a)</u>: si rende necessario recepire nel piano struttura due ambiti riconosciuti in zonizzazione, l'uno a completamento residenziale della frazione di Strassoldo, l'altro ad uso produttivo sulla S. S. n. 14 in prossimità del confine con il comune di Bagnaria Arsa. L'esigenza di tale recepimento deriva dalla metodologia che ha guidato la formazione del piano struttura e che ha visto riportare in questo ultimo elaborato sostanzialmente tutti i contenuti azzonativi del tessuto consolidato e delle superfici comunque prossime alle aree urbane; <u>lett. i)</u>: con riferimento alla variante alla S.S. 352, vanno distinte con diversa simbologia le parti del tracciato già realizzate o cantierabili, da quelle non ancora approvate;

<u>lettere c) e g):</u> fattore comune ai due punti della Riserva, è la carenza, dal punto di vista metodologico, della verifica funzionale che il Comune è tenuto a svolgere per dimostrare i livelli di sostenibilità delle scelte adottate. Nel caso della previsione relativa alla ex caserma Monte Pasubio, l'ammissibilità è da intendersi nel quadro delle compatibilità e delle politiche di rinnovamento dell'area urbana e pertanto nei riguardi della rete viabilistica locale e delle arterie prossime a quest'ultima.

Per la zona produttiva di nuovo impianto ad ovest dello scalo, per l'area Saint Gobain e per la zona residenziale a sud di via Caiù, invece, la valutazione necessaria a comprovare l'assenza di conflittualità o di rischi potenziali, va rapportata principalmente alla salvaguardia del bypass esterno all'abitato finalizzato a snellire il traffico nei collegamenti infrastrutturali comprensoriali della rete regionale.

Pur ravvisando elementi di novità nelle proposizioni deliberate dal Comune in approvazione di variante, non si ritiene che le carenze di ordine metodologico sollevate con la Riserva, possano dirsi adeguatamente superate: infatti, in assenza di qualsiasi dimostrazione analitica o di stime, dalle quali possano trarsi le premesse all'effettuazione di confronti attendibili tra dati conoscitivi e di progetto già assunti in sede di progettazione stradale, e quantità volumetriche degli insediamenti previsti tradotte in termini di nuovi veicoli circolanti, la sostenibilità ricercata non può ritenersi idoneamente comprovata. Per l'area Saint Gobain, le carenze progettuali accertate a fronte di un incremento di volumi (per funzioni diverse dalle attuali) tanto rilevante nelle dimensioni, quanto scarsamente esplicitato nei suoi effetti sulla viabilità di interesse regionale, obbliga a disporre il riconoscimento dell'ambito al solo livello strutturale.

Alla necessità di apportare modifiche alla variante, concorrono anche alcune modalità attuative non sempre prescritte in maniera esaustiva. Nell'ambito ex caserma Monte Pasubio, infatti, la volumetria per Residenza, Direzionale e Servizi, funzioni dalle quali perverrebbero i maggiori effetti dello spostamento meccanico, non appare definita nel suo tetto massimo (v. art. 9 bis delle Norme). Si ha solamente indicazione della volontà comunale, come sottolineato nel "Documento 1", di contenere la percentuale della funzione residenziale nel quadro degli obiettivi di riqualificazione e integrazione della superficie oggi dismessa.

Allo stesso tempo, in termini di Obiettivi e Strategie relativi all'"Area produttiva di nuovo impianto (nuova zona D)", la parziale discordanza tra quanto asserito nella "Relazione per il superamento delle riserve regionali" e la "Relazione di flessibilità", a proposito delle finalità istitutive dell'area (più mirate, parrebbe di capire dalla Relazione di superamento riserve, a ricoprire ruoli in ambito logistico), manifesta ancora elementi di indeterminatezza nel merito degli usi da attivare, della necessaria coerenza con le indicazioni localizzative di carattere intermodale contenute nella pianificazione regionale di settore e pertanto, dell'entità dei nuovi flussi di traffico che si genererebbero dall'insediamento in discussione.

D'altra parte, le dimensioni territoriali degli ambiti in esame, come pure le potenzialità edificatorie loro ascritte, pongono in evidenza "numeri" significativi (36 ha di nuove urbanizzazioni per attività produttive ad ovest dello scalo, circa 100.000 mc di funzioni miste residenziali, direzionali, alberghiere nell'area Saint Gobain, oltre alla più rilevante capacità attribuita dalla variante all'area a sud di via Caiù) che proprio per questo, non possono non indurre ad espletare verifiche di sostenibilità nei riguardi della viabilità territoriale di recente attuazione, applicando metodologie più efficaci di quella adoperata in approvazione di variante.

Si rendono pertanto necessarie alcune limitazioni operative allo strumento approvato, introducendovi sia disposizioni che assicurino modalità attuative non interferenti con le funzioni urbane in atto (per l'ex caserma Monte Pasubio), sia ripristinando, nelle more del compimento delle suddette verifiche di sostenibilità, la zonizzazione vigente (area Saint Gobain). Per quanto riguarda obiettivi e strategie, oltrechè per l'area Saint Gobain, gli stessi necessitano di integrazione anche per l'area produttiva di nuovo impianto ad ovest dello scalo ferroviario e per l'area residenziale a sud di via Caiù, allo scopo di condizionare e guidare al meglio la futura fase di trasferimento sul piano operativo, delle previsioni strutturali.

Va infine precisato che nel riferirsi alle verifiche di cui necessariamente le future varianti operative dovranno farsi carico al fine di comprovare la già citata sostenibilità nei confronti di viabilità regionali di 1° livello, implicitamente si fa rinvio alla procedura di cui all'art. 166, comma 1, lett. a) della LR 26/2012 e al parere da

acquisire in via preliminare dalla struttura regionale competente.

Modifiche da introdurre nella variante.

Nella "Tav. P.2. Piano struttura":

- è riconosciuta come "Ambito di completamento residenziale (B) esterno all'AUC e al CS", la superficie corrispondente alla Zona Bc 1 di Strassoldo;
- è riconosciuta come "Ambiti industriali d'interesse comunale (D2) sulla S.R. 352 e sulla S.S. 14", la superficie corrispondente alla zona D2 attestata sulla S.S. 14 in prossimità del confine con Bagnaria Arsa. In Legenda la dicitura "Ambiti industriali d'interesse comunale (D2) sulla S.S. 352", è sostituita con: Ambiti industriali d'interesse comunale (D2) sulla S.R. 352 e sulla S.S. 14;
- nel "Sistema relazionale", per quanto attiene la variante alla SR 352, il tratto compreso tra il confine con il comune di Terzo di Aquileia e l'innesto sulla S.S. 14, va graficamente differenziato dal tratto restante. In Legenda va corrisposta la dicitura *Variante alla SR 352* (progetto non approvato).

Nella "Tav. P.1.2 Zonizzazione", la superficie corrispondente all'"Ambito di progettazione unitaria – Area di progetto n. 2" (Saint Gobain), è riclassificata in "Zona industriale e artigianale singola esistente – D3".

Nelle "Norme tecniche di attuazione":

Art. 9 bis

- al sottotitolo "Valgono inoltre le seguenti prescrizioni" relativo all'"Ambito di progettazione unitaria n. 1 ex caserma Monte Pasubio di riqualificazione urbana", dopo le parole: "L'Area entro cui realizzare l'intervento edificatorio privato dovrà avere una superficie massima di 50.000 mq.", è inserito il periodo: La volumetria destinata a Residenza non potrà superare il 50% della cubatura massima ammessa nell'Ambito;
- sono soppressi il titolo e il testo corrispondenti all'"Ambito di progettazione unitaria n. 2 di riqualificazione urbana e ambientale con funzioni centrali Saint Gobain";

"Schede piani attuativi degli ambiti strategici" (allegate alle Norme)

- è stralciata la scheda dell'"Ambito n. 2";
- alla scheda dell'"Ambito n. 1", dopo la Nota apposta a bordo pagina, è inserito il periodo: E' da ritenersi in ogni caso salvaguardata la funzione del Parco urbano come elemento di qualificazione dell'Ambito e di connessione con il Verde della limitrofa zona a servizi.

Nella "Relazione di flessibilità":

- Punto "1.5 Aree di trasformazione strategica (ambiti 1 – 2 -3)"

"OBIETTIVI"

All'ultimo periodo del testo, le parole "Gli ambiti 1, 2 e 3", sono soppresse e sostituite con: *Gli ambiti 1 e 3*. "STRATEGIE"

Il testo approvato è così integrato:

Per l'ambito 2 ex Saint Gobain, inoltre, valgono anche le seguenti strategie:

- riconvertire e riqualificare un'area produttiva non più in uso, mediante strutture edilizie destinate a servizi, ad attrezzature collettive, a funzioni residenziali, direzionali, alberghiere e commerciali di media struttura non superiore a mq 400 di s. v.;
- preliminarmente all'adozione della variante al piano operativo, dimostrare la compatibilità tra gli effetti derivanti dalle destinazioni d'uso e l'esercizio della nuova viabilità regionale alternativa alla S.R. 352, acquisendo dalla struttura regionale competente il parere previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- integrare le strutture edilizie con un'area parco da collocare in adiacenza al fiume Ausa;
- prevedere percorsi pedonali e ciclabili lungo la sponda fluviale;
- attrezzare un'area per attività scolastiche (min. mq 5000) da trasferire al Comune, in prossimità del limite est dell'ambito.

"INVARIANTI"

Il testo approvato è così integrato:

Per gli ambiti 1 ex caserma Monte Pasubio e 2 ex Saint Gobain, inoltre, valgono anche le seguenti invarianti: Ambito 1

- cubatura residenziale non superiore al 50% della volumetria totale;
- funzione del Parco urbano come elemento di qualificazione insediativa e di connessione con il Verde della limitrofa zona a servizi.

Ambito 2

- edificabilità non superiore a mc/ha 12.000;
- altezza degli edifici: gradualità decrescente verso il fiume Ausa. Su via Caiù, altezza massima pari a piani 4;
- accesso da via Caiù, in posizione non antistante l'attuale opificio;
- valorizzazione, previa opportuna valutazione, degli elementi storici di maggior interesse dei manufatti produttivi presenti, nonché della esistente banchina per l'ormeggio dei natanti;
- obbligo di previsione di fasce verdi di rispetto lungo tutti i lati del perimetro dell'ambito, ad eccezione del fronte su via Caiù;
- effettivo utilizzo dell'ambito solo successivamente al completamento delle opere, dall'innesto a nord di Strassoldo a quello nel comune di Terzo d'Aquileia, della variante stradale alla S.R. 352.
- Punto "1.8 Ambito 4 Residenziale e per servizi a sud di via Caiù"
 "STRATEGIE"

All'ultimo periodo del testo, sono soppresse le parole "come previsto dall'art. 17 del D.P.Reg. 86/2008". Ad integrazione del testo è aggiunto il periodo: L'adozione della variante al piano operativo è altresì subordinata alla dimostrazione di compatibilità tra gli effetti derivanti dalle destinazioni d'uso in previsione e l'esercizio della nuova viabilità regionale alternativa alla S.R. 352, acquisendo dalla struttura regionale competente il parere previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

"INVARIANTI"

Il testo approvato è così integrato:

al sottotitolo "Tetti parametrici per funzioni d) ed e)", tra parentesi e dopo le parole "posta a ovest della variante esterna alla S.S. 352", è di seguito inserito il periodo: La finalità di interesse pubblico comporta nell'area un utilizzo prevalente da parte della funzione e);

Alla fine del testo, sono introdotti i periodi seguenti: L'effettivo utilizzo dell'ambito potrà avvenire solo successivamente al completamento delle opere, dall'innesto a nord di Strassoldo a quello nel comune di Terzo d'Aquileia, della variante stradale alla S.R. 352.

All'Ambito si accede da via Caiù.

Punto "3.2 - Ambiti industriali d'interesse comunale (D2) sulla S.S. 352"
 Nel titolo, le parole "S.S. 352" sono soppresse e sostituite con: S.R. 352 e sulla S.S. 14.
 "OBIETTIVI"

Dopo le parole "in via Cisis.", a capo è inserito il nuovo alinea: —zona D2 sulla S.S. 14, in prossimità del confine con Bagnaria Arsa.

All'ultimo periodo, dopo "di scala comunale in vigore", sono aggiunte le parole: nonché di riconoscere quelle di nuova previsione.

Punto "3.5 - Area produttiva di nuovo impianto (nuova zona D)"
 "OBIETTIVI"

Dopo le parole "Gli obiettivi strutturali per la nuova zona D sono:", è inserito quanto segue: - la correlazione funzionale con la contigua area intermodale ampliando l'offerta di servizi a carattere logistico e retroportuale, inquadrando i nuovi interventi in una politica di integrazione delle scelte infrastrutturali della pianificazione regionale di settore. Il perseguimento di tale obiettivo resta in ogni caso subordinato all'osservanza dell'art. 11, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle Infrastrutture di trasporto, della Mobilità delle merci e della Logistica:.

Le parole "Il trasporto sul piano operativo di tale area potrà avvenire o indotti dalla nuova previsione insediativa.", sono soppresse e sostituite con: La variante al piano operativo è subordinata:

- alla dimostrazione di compatibilità tra gli effetti derivanti dalle destinazioni d'uso in previsione e l'esercizio della nuova viabilità regionale alternativa alla S.R. 352, acquisendo dalla struttura regionale competente il parere previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- alla soluzione dei problemi inerenti lo sgrondo delle acque meteoriche nella rete idrografica esistente, come

evidenziati nel parere geologico n. 47240 del 30.07.2010.

"STRATEGIE"

Le parole "aree di riserva in Zona E 6/1.", sono soppresse e sostituite con: Zona E6.

Il testo approvato è inoltre così integrato: L'ambito si propone il soddisfacimento di un fabbisogno comunale e sovracomunale, da comprovare nella sua entità in premessa all'adozione della variante sul piano operativo, compatibilmente con le esigenze di sviluppo equilibrato degli insediamenti, di salvaguardia delle risorse naturali e di tutela dei beni paesaggistici.

"INVARIANTI"

Il testo approvato è così integrato:

Il riconoscimento sul piano operativo, in termini dimensionali non potrà eccedere i 30 ha salva difforme e motivata determinazione. Le funzioni ammesse dovranno differenziarsi da quelle degli agglomerati industriali di interesse regionale e dei loro raggi di influenza.

L'effettivo utilizzo della zona potrà avvenire solo successivamente al completamento delle opere, dall'innesto a nord di Strassoldo sino alla rotatoria su via Caiù, della variante stradale alla S.R. 352.

Riserva 5 (Livello operativo)

Contenuto.

Modifica n. 30

La previsione riguarda il tracciato della variante alla SR 352, da via Caiù alla connessione con la SR 14. La modifica riconosce il primo tratto (da via Caiù alla rotonda sulla direttrice per Grado in territorio di Terzo di Aquileia) come "Viabilità" e non come "Viabilità di progetto".

Richiamando le disposizioni del Piano Regionale della Viabilità (nel frattempo sostituito dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica), la Riserva chiede l'adeguamento della zonizzazione riclassificando il tratto stradale in argomento come opera in previsione, come da approvazione del progetto "lotto 3 - stralcio 2 del nuovo svincolo di Palmanova e variante della S.S. 352 di Grado".

Le relative fasce di rispetto stradale vanno dimensionate in ml 40.00.

Il secondo tratto (da Terzo di Aquileia sino alla SR 14), non essendo ancora progettualmente definito nel suo sviluppo, non possiede i requisiti per essere introdotto nello strumento urbanistico comunale: pertanto la relativa previsione va stralciata dai "Tracciati da definire" indicati in zonizzazione.

Pronuncia comunale.

Il Comune riclassifica la variante stradale, da via Caiù sino al confine con Terzo di Aquileia, come "viabilità di progetto". Le fasce di rispetto nelle Tavole di zonizzazione riportano una sezione di ml 40,00.

A proseguire (da Terzo di Aquileia fino all'innesto sulla S.S. n. 14) l'azzonamento individua nelle zone agricole, con un andamento curvilineo analogo a quello riportato nel Piano struttura, un "campo di determinazione" a sezione costante di circa ml 75,00, riservato alle ipotizzate opere di completamento del bypass stradale in argomento, sino a collegarsi con la viabilità esistente ad est della zona commerciale HC.

Nessuna modifica viene introdotta nelle Norme di attuazione del PRGC.

Verifica superamento Riserva.

Agli inizi del 2012, la situazione della pianificazione regionale di riferimento nel settore delle infrastrutture ha registrato l'abrogazione del Piano Regionale della Viabilità (PRV) sul quale si è incentrata la formulazione della Riserva. Il PRV ha lasciato spazio al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, all'adeguamento del quale il Comune provvederà attraverso varianti successive all'attuale. Appare evidente infatti come tale adempimento, in quanto non di mero recepimento, bensì di chiaro connotato progettuale inquadrato nella autonomia riconosciuta al Comune in materia di governo del territorio, non possa che essere espletato avviandolo in concomitanza con la formazione di nuove varianti urbanistiche e non affrontandolo all'"interno" di un procedimento già in corso, come la variante n. 79.

Nel caso di specie, va comunque sottolineato che quanto richiesto con la Riserva sulla base dell'allora PRV (trasposizione in zonizzazione del tracciato viario già approvato, prescrizione in ml 40,00 delle fasce di rispetto, esclusione dall'azzonamento di ogni altra indicazione grafica non correlata ad atti formali di approvazione dei progetti), si pone egualmente in coerenza con il nuovo Piano regionale delle infrastrutture, sebbene da questo ultimo, visto il caso di cui trattasi e le zone interessate ("E"), non derivino al momento obblighi all'osservanza se non per le fasce di rispetto.

La controdeduzione comunale alla Riserva, tuttavia, delimita in zonizzazione anche un "Vincolo stradale" seppur

in assenza di tracciato, configurandolo praticamente come "campo di determinazione" territoriale riservato a future opere infrastrutturali. Tale previsione, che si propone la connessione tra la S.R 352 e la S.S. 14 a sud dell'abitato, limita la possibilità di trasformazione dei lotti inclusi senza però trovare nelle vigenti disposizioni sovraordinate alcun supporto normativo in fatto di ammissibilità. Sulla previsione comunale così rappresentata, non si ravvisano pertanto elementi sufficienti per procedere alla sua conferma di esecutività.

Modifiche da introdurre nella variante.

In zonizzazione, è soppresso il "Vincolo stradale" apposto su suoli agricoli e finalizzato ad ospitare future opere di collegamento viario di 1º livello – variante esterna al centro abitato, tratto compreso tra il confine con il comune di Terzo di Aquileia e l'innesto sulla S.S. 14.

Contenuto.

Modifiche nn. 20 e 24

Si riclassifica in zona D2 la superficie agricola compresa tra la zona N1 dell'Interporto e il Fiume Taglio. La scelta azzonativa viene motivata dal Comune a parziale compensazione della programmata rifunzionalizzazione della vigente zona D1/S tra l'Ausa e il canale Banduzzi.

La Riserva sottolinea che tale rifunzionalizzazione, per evidenti ragioni di ordine gestionale legate alla pluralità delle competenze riconosciute per legge ai soggetti operanti in zona, deve premettere l'espletamento dei necessari adempimenti amministrativi, in forma congiunta tra il Consorzio di sviluppo industriale, i singoli Comuni e la Regione.

Nella previsione della nuova zona D2 si colgono alcuni aspetti di criticità dovuti in particolare a carenze di metodo e di elementi che supportino e comprovino la compatibilità delle nuove funzioni d'uso. La Riserva si riferisce a fabbisogni non documentati, alla collocazione delle aree entro raggi di influenza delle zone D1 sovracomunali, alle infrastrutture di accesso non ancora in esercizio, a problemi di natura idraulica connessi allo sgrondo delle acque meteoriche nella rete idrografica esistente.

La delimitazione della zona D2 inoltre contrasta con il limite del piano particolareggiato dell'Interporto (variante n. 3).

La previsione comunale in esame pertanto non può essere considerata idonea al suo inserimento in zonizzazione. I fondi interessati debbono quindi riacquisire la classificazione di zona E6.

Pronuncia comunale.

Sulla zona D2 adottata, il Comune ripristina la classificazione di zona E6.

Verifica superamento Riserva.

La Riserva non può dirsi del tutto superata poiché il Comune omette di adeguare la zonizzazione, per quanto attiene il confine tra Zona N1 per attrezzature di interscambio merci e Zona E6 come ripristinata a seguito della soppressione dell'adottato ambito D2. Il confine di zona va pertanto aggiornato desumendolo dal perimetro delle superfici oggetto del Piano particolareggiato dell'Interporto – variante n. 3.

Dalle Norme tecniche di attuazione, infine, va stralciato, in quanto non più pertinente, l'ultimo capoverso dell'art. 12.

Modifiche da introdurre nella variante.

- in zonizzazione, il confine tra "Zona per attrezzature di interscambio merci N1" e "Zona di interesse agricolo E6", in corrispondenza del toponimo cartografico "Azienda agricola ca' Bolani", è riproposto come da perimetro di Piano particolareggiato dell'Interporto variante n. 3 approvata con decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2012, n. 02/Pres.;
- nelle Norme tecniche di attuazione, all'"Art. 12 Zone industriali e artigianali di scala comprensoriale e comunale D2", è soppresso il testo dell'ultimo capoverso contraddistinto dalla lettera "n".

Contenuto.

Modifiche nn. 7, 44 e 65

Prevedono riclassificazioni di zone A, in zone "B0.1 - Ville con parco".

Ricorrendo il caso di edifici oggetto di vincolo storico-monumentale (beni culturali) secondo quanto indicato nella Tav. A.4, va ripristinata in accordo al PURG la zonizzazione vigente.

Pronuncia comunale.

Sulla base di un approfondimento condotto di concerto con gli Uffici della competente Soprintendenza, il

Comune perviene a chiarire che dei tre immobili oggetto di Riserva – Villa Vitas, Villa Sarcinelli, Villa Sepulcri Albini – solamente per i fabbricati ubicati a Strassoldo (Villa Vitas) sussiste il vincolo che li assoggetta alle disposizioni della Parte II, Titolo I, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La verifica eseguita dal Comune ha escluso nei confronti di Villa Sarcinelli e di Villa Sepulcri Albini, la vigenza di atti dichiarativi dell'interesse culturale-storico-artistico e nel contempo, accertando il regime di proprietà privata sugli immobili stessi, ne ha documentato l'estraneità dalla definizione di bene culturale di cui all'art. 10 del Codice.

Il Comune pertanto riattribuisce all'area interessata da Villa Vitas, la zonizzazione A come da PRGC vigente, mentre conferma la zona Bo.1 per Villa Sarcinelli e Villa Sepulcri Albini.

Verifica superamento Riserva.

Le modifiche introdotte in zonizzazione risultano coerenti in quanto conseguenti alle risultanze del lavoro di analisi che il Comune ha svolto in collaborazione con la Soprintendenza, struttura quest'ultima titolata e competente ad indicare lo stato aggiornato dei provvedimenti inerenti l'interesse storico dei beni culturali. Al superamento della Riserva a livello azzonativo, il Comune non fa tuttavia corrispondere l'adeguamento della Carta dei vincoli ("Tav. A.4 Vincoli ambientali e infrastrutturali"): si rende pertanto necessario disporre modifiche puntuali all'elaborato citato.

Modifiche da introdurre nella variante.

Nella "Tav. A.4 Vincoli ambientali e infrastrutturali", dall'elenco degli "Immobili vincolati" ai sensi del Capo II (leggi, "Parte II") del Titolo I del D.Lgs. 42/2004, sono depennate le voci "2 - Villa Sarcinelli" e "4 - Parco di Villa Sepulcri Albini".

Contenuto.

Modifiche nn. 15 e 64

Le aree interessate dalle modifiche (nuove zone B) non dimostrano graficamente il requisito dell'accessibilità, condizione invece necessaria al riconoscimento di zona residenziale ad attuazione diretta.

Pronuncia comunale.

Il Comune precisa che i lotti interessati dalle modifiche di zona possono essere raggiunti utilizzando ingressi propri. Negli estratti della zonizzazione allegati al fascicolo "Documento 1 - Relazione per il superamento delle riserve regionali" vengono indicati i sedimi di accesso.

Verifica superamento Riserva.

Si prende atto delle determinazioni comunali e si ritiene pertanto superata la Riserva.

Contenuto.

Modifica n. 21

Attiene al riconoscimento in zona E6 di una porzione di zona V.

Tale riconoscimento appare incongruo poiché, diversamente dai criteri assunti dal Comune in casi analoghi, l'Ente procede in questo caso ad attribuire alla vigente zona V una nuova classificazione (E6) che non si presenta in continuità funzionale con quella (E5) dei fondi confinanti.

Si ha tuttavia motivo di credere che il Comune sia incorso in un mero errore grafico: si richiede di provvedere affinché i lotti interessati vengano riclassificati in zona E5.

Pronuncia comunale.

La superficie territoriale già riclassificata in zona E6 in sede di adozione, viene ora riproposta dal Comune come zona E5.

Verifica superamento Riserva.

La modifica apportata dal Comune alla zonizzazione risponde ai rilievi istruttori regionali. La Riserva è superata.

Contenuto.

Modifica n. 42

La modifica prevede l'edificabilità in alcuni fondi al margine nord dell'abitato di Cervignano, riclassificandoli da zona E6 in zona Bc.

Per la forma irregolare dell'area e volendo perseguire un obiettivo di organizzazione funzionale quanto più

supportato da un adeguato grado di infrastrutturazione, la Riserva richiede al Comune di prevedere l'attuazione in forma indiretta, riclassificando l'ambito in zona C e assoggettandolo a strumento particolareggiato preventivo. Si rende altresì conseguente la puntuale rettifica dei contenuti della scheda operativa allegata alle Norme tecniche di attuazione.

Pronuncia comunale.

Viene sottolineata la particolare importanza che per il Comune rivestono il contenimento dei costi e la riduzione dei tempi realizzativi delle opere, nel quadro dei programmi di infrastrutturazione urbana. Da qui le ragioni della proposta di variante secondo cui, in alternativa alla formazione dello strumento particolareggiato, si sia preferito optare per la modalità di attuazione diretta in convenzionamento con i soggetti proprietari, pur mai prescindendo dal fatto di dover in ogni caso operare con risultato nell'ambito dell'interesse collettivo. Attuazione diretta che, come parrebbe di intendere dalle parole del Comune anche se non palesemente riferite, sia comunque scaturita anche dall'entità degli interventi – in pratica, un tratto di strada di distribuzione e parcheggi, per un numero esiguo di lotti – di per sé esplicativa della decisione di ricorrere a iter semplificati.

La previsione come adottata, viene pertanto riconfermata anche in sede di approvazione.

Verifica superamento Riserva.

I fattori di carattere programmatico – strategico che, seppur associati ad un'area non certo ricadente nelle preminenze infrastrutturali del territorio comunale, l'Amministrazione comunale pone all'attenzione nel controdedurre alla Riserva, lasciano intendere una ferma volontà di procedere a breve alle trasformazioni funzionali inerenti le urbanizzazioni primarie.

Si è quindi di fronte all'obiettivo di avviare la fase autorizzativa secondo i disposti dell'art. 22, comma 2, della LR 19/2009, avendo il Comune evidentemente riverificato e sulla base di ciò, ritenuto di ribadire, non solo l'assenza di circostanze riconducibili a quelle del PURG nella definizione di zone C, ma anche di qualsiasi pur minimo fattore o indicatore di "rischio" al compimento di un iter amministrativo come quello ipotizzato. A questo punto, si ha pertanto ragione di ritenere che il Comune abbia ben ponderato, prima di optare per la modalità procedurale prescelta, il grado di complessità funzionale dell'intero progetto infrastrutturale e di urbanizzazione.

Le motivazioni comunali sopra riportate, considerato il caso trattato, possono ritenersi accettabili. La Riserva può dirsi superata.

Riserva 6 (Norme di attuazione)

La Riserva riguarda alcuni articoli delle Norme tecniche di attuazione ed è conseguita dagli esiti dell'istruttoria regionale che ha evidenziato punti di incoerenza interna o di contrasto con disposizioni vigenti sovraordinate.

In sede di approvazione di variante, il Comune attraverso opportune modifiche ed integrazioni al testo adottato supera integralmente i rilievi tecnici sollevati dalla Regione agli articoli 1, 7, 9 bis, 10, 12, 17 e 27. Riguardo all'art. 7, va sottolineato che la Riserva s'intende superata in ragione dell'introduzione nella zonizzazione 1/5000 di alcuni simbolismi puntuali già presenti nelle Tavole azzonative in scala 1.2000 in uso al Comune (Tavole non oggetto del procedimento di verifica regionale della variante).

Degli altri argomenti e degli altri articoli normativi richiamati dalla Riserva, non valutando sufficienti le relative controdeduzioni e determinazioni deliberate dal Comune in sede di approvazione, si rende necessario per le motivazioni seguenti introdurre nella Normativa alcune modificazioni.

In particolare:

Contenuto.

Destinazioni d'uso degli immobili

Gli "usi" previsti dal Comune nelle varie zone omogenee, sono quelli di cui all'art. 5 della LR 19/2009. Il recepimento delle definizioni di tale legge regionale, tuttavia, ai sensi della normativa in atto alla data di adozione della variante n. 79, sarebbe dovuto avvenire attraverso una variante generale al PRGC e non puntuale come quella in esame.

Per questo al Comune è richiesto il reinserimento nelle Norme di attuazione delle funzioni così come definite nel PRGC vigente.

Pronuncia comunale.

Il Comune reintroduce in tutti gli articoli normativi interessati, gli "usi" del PRGC vigente.

Verifica superamento Riserva.

La controdeduzione comunale risponde a quanto richiesto dalla Riserva, fatta eccezione per la definizione di "Attività agrituristiche" la cui riproposizione presenta alcuni elementi di difformità dai contenuti della vigente disciplina di settore (art. 2 della LR 25/1996).

Modifiche da introdurre nella variante.

- agli artt. 7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 22 e 23, sottotitolo "Usi", alla definizione corrispondente ad "Attività agrituristiche" sono soppresse le parole: "direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno 3 anni". Alla stessa definizione, dopo "..... rapporto di connessione", sono inserite le parole: *e di complementarietà*.

Contenuto.

Parcheggi commerciali

Il Comune stralcia il riferimento legislativo alla (abrogata) legge regionale 8/1999. Attualmente la dotazione dei parcheggi commerciali trova riferimento nell'art. 21 del D.P.Reg. 23.03.2007, n. 069/Pres. - Reg. esecuzione della LR 29/2005.

Allo stralcio richiamato (che risulta effettuato non solo sulle zone omogenee H, ma anche negli altri articoli normativi che disciplinano parcheggi commerciali a servizio di strutture di vendita), il Comune tuttavia non associa la soppressione del rinvio all'art. 18 del DPGR 0126/1995 (anch'esso già superato dal citato Regolamento di esecuzione).

Vi è pertanto la necessità che il Comune adegui le Norme tecniche di attuazione adottate, in tutte le parti in cui al riguardo dello standard dei parcheggi commerciali, sussistano riferimenti a disposizioni non più efficaci.

Pronuncia comunale.

Il Comune modifica i soli artt. 20 (Zone H2) e 21 (Zone H3), precisando che le superfici "a parcheggio stanziale e di relazione per le funzioni residenziali-commerciali-direzionali" vengono dimensionate ai sensi dell'art. 21 del D.P.Reg. 23.03.2007, n. 069/Pres.

Verifica superamento Riserva.

L'adeguamento approvato dal Comune in accoglimento della Riserva, risulta parziale poiché disposto sulle sole discipline delle zone H2, H3 e non anche su tutti gli altri articoli delle Norme aventi ad oggetto lo stesso tema. Si precisa che l'ambito di applicazione dell'art. 21 del D.P.Reg. 069/2007, ove esteso dal Comune a funzioni "residenziali", "direzionali" o altre eventuali, è da intendersi esclusivamente afferente a funzioni strettamente complementari e connesse a quelle dei preminenti usi commerciali.

Modifiche da introdurre nella variante.

- Negli articoli normativi oggetto di variante, ogni riferimento all'art. 18 del DPGR 0126/1995, è sostituito da quello all'art. 21 del D.P.Reg. 23.03.2007, n. 069/Pres. – Regolamento di esecuzione della LR 29/2005.

Contenuto.

Art. 6 bis, Ville con parco – Bo.1

Fra le "Categorie di intervento" ammesse, va previsto espressamente anche l'"ampliamento" poiché già disciplinato nella sua modalità di realizzazione, sotto la voce "Indici e parametri".

Pronuncia comunale.

Il Comune aggiunge alle categorie di intervento ammesse in zona, quella dei "Nuovi volumi".

Verifica superamento Riserva.

La Riserva, nel rilevare la mancanza di correlazione tra "Indici - Parametri" e "Categorie di intervento", di fatto, ha sottolineato l'esigenza di integrare le categorie di intervento ricorrendo alle definizioni di legge. Pur non escludendo la possibilità che l'"Ampliamento" possa dar luogo anche alla creazione di nuovi spazi in termini di volume, nel riferirsi agli interventi ammissibili nelle varie zone omogenee debbono tuttavia essere utilizzate, nella finalità di assicurare uno stesso linguaggio sul territorio regionale, le terminologie in uso per effetto della legislazione regionale vigente (artt. 4 e 61 della LR 19/2009).

Modifiche da introdurre nella variante.

- Nell'art. 6 bis, sottotitolo "Categorie di intervento", la definizione "Nuovi volumi" è soppressa e sostituita con: *Ampliamento*.

Contenuto.

Art. 39, Norme per la localizzazione degli impianti fotovoltaici

Nell'esame del testo normativo adottato, si fa preliminarmente notare al Comune che la legislazione di settore in materia di fonti rinnovabili ha di recente subito innovazioni, sia a scala regionale (sugli effetti del preventivo parere consiliare comunale), sia a livello statale attraverso l'introduzione dei paragrafi 11 e 12 del DM 11 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

Sui criteri di indirizzo localizzativo qui proposti dal Comune, la Riserva richiama l'attenzione sul fatto di conferire maggiore oggettività alle condizioni di inammissibilità degli impianti, in ragione delle politiche nazionali tese a favorire il ricorso alle fonti alternative nel quadro dei programmi di risparmio energetico.

Appaiono infatti non sufficientemente appropriate le scelte della variante di prescrivere una dimensione minima del lotto e di indicare in almeno 1000 ml la distanza dalle aree urbane.

Anche l'incompatibilità nei riguardi delle aree naturali, parrebbe richiedere una maggiore esplicitazione in termini di motivazione al diniego.

La Riserva, nulla togliendo alla volontà e alla competenza comunale di procedere alla regolamentazione del fotovoltaico sulla base di criteri localizzativi, richiede che nella definizione di questi ultimi si tenga conto degli indirizzi contenuti nel già citato decreto ministeriale 11 settembre 2010.

Pronuncia comunale.

Il Comune, richiamando la presenza significativa sul territorio comunale di vincoli ambientali e paesaggistici, riconferma la previsione di individuare i nuovi siti destinati all'installazione di impianti fotovoltaici, mediante approvazione di future specifiche varianti al PRGC.

Rispetto alle puntuali eccezioni della Riserva, vengono stralciate le disposizioni inerenti al rapporto tra superficie dell'area e superficie radiante di progetto, nonché alla distanza da osservare dai centri abitati.

Verifica superamento Riserva.

Successivamente alla formulazione della Riserva, il settore energetico ha visto un'ulteriore revisione della disciplina regionale, con cui si è pervenuti alla promulgazione della LR 19/2012 (Norme sull'energia), oltre ad adeguare la LR 19/2009 (Codice dell'edilizia) nell'elencazione degli interventi di edilizia libera.

A parte la semplificazione del testo operata attraverso lo stralcio di alcune prescrizioni non sufficientemente supportate, l'articolo approvato dal Comune non presenta sostanziali differenze da quello adottato.

Vale a dire che il Comune mantiene e ribadisce la "linea" delle attenzioni rivolte alle emergenze ambientali e alla non interferenza con le altre funzioni sul territorio. Come peraltro già anticipato con la Riserva, quindi, salve le esigenze di rimuovere eventuali contrasti nei confronti di vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di richiamarle a principale riferimento del settore, sulla normativa comunale proposta in sede di approvazione non si rilevano impedimenti alla conferma di esecutività.

La necessità di conferire all'art. 39 in esame, rispondenza nei riguardi delle LLRR 19/2009 e 19/2012, richiede invece l'introduzione nel testo delle modifiche che seguono.

Modifiche da introdurre nella variante.

- Nell'art. 39, periodi primo e terzo, le parole "di quelli disciplinati dall'art. 16, lettera m)" sono soppresse e sostituite con: degli interventi ricadenti nell'attività edilizia libera. Dopo le parole "di cui all'art. 27, comma 7, delle presenti Norme", è inserito il capoverso: Costituiscono riferimento di settore nella formazione delle varianti le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

Riserva 7 (Relazione di flessibilità)

Contenuto.

Alla luce delle modifiche e degli adeguamenti richiesti al livello strategico della variante, si ritiene necessario aggiornare i contenuti della flessibilità per renderli coerenti al nuovo impianto strutturale.

Pronuncia comunale.

Viene proposta una "Relazione di flessibilità" diversamente articolata rispetto a quella adottata, corrispondente pertanto agli Ambiti e ai Sistemi già introdotti dalla variante n. 42 al PRGC.

La nuova Relazione di flessibilità si accompagna in maniera coordinata con la Tav. P.2 (Piano struttura), anch'essa ridefinita in applicazione della specifica Riserva (n. 4).

Verifica superamento Riserva.

L'esame generale della flessibilità va inquadrato nel vigente riferimento normativo in materia, ad oggi non più rappresentato dalle disposizioni che a suo tempo avevano sotteso la formazione del testo allegato alla variante n. 42.

Infatti, per la variante n. 79, l'attuale contesto legislativo rinvia oggi alle norme di legge previgenti alla LR 5/2007, individuate nell'art. 30 della LR 52/1991. E' noto che tali norme si contraddistinguono per aver introdotto percentualmente il limite di massimo ampliamento delle zone omogenee ove lo si persegua attraverso varianti non sostanziali.

Il testo della flessibilità approvato non appare esaustivamente adeguato a tale disciplina: in alcuni casi, infatti gli ampliamenti risultano privi del "tetto" percentuale richiesto, come pure difettano le possibilità di riconversione funzionale conferite a talune aree, sia per non aver individuato le classificazione da istituire, sia per l'assenza di limitazioni dimensionali.

Nel testo, sono inoltre oggetto di trattazione anche ambiti che risultano individuati nel solo piano strutturale e non anche su quello operativo: pur nella inconferenza delle flessibilità loro attribuite, in quanto di fatto norme non richiamabili sino al riscontro delle previsioni in azzonamento, si ritiene comunque non indispensabile dar corso allo stralcio di tali disposizioni, poiché queste ultime, per l'assenza del presupposto di legge (zonizzazione), non paiono in ogni caso tali da generare dubbi circa la loro non immediata applicazione. A parte tale ultima valutazione, vi è la necessità di ricondurre la flessibilità approvata alla forma richiesta dalla vigente legislazione. Ciò comporta l'introduzione nella variante delle modifiche che seguono.

Modifiche da introdurre nella variante.

Nella Relazione di flessibilità, il testo del sottotitolo "FLESSIBILITA" è modificato come segue:

- "1.1.1. Area urbana centrale (AUC)"

Al secondo periodo, la parola "tramutare" è soppressa e sostituita con: *ampliare*. Dopo "zone Ao", sono inserite le parole: *entro il limite del 10*%.

- "1.3.1. Case rurali sparse da tutelare"

Sono soppressi i testi del primo e del secondo periodo ("E' consentito ricomprendere che ne rendessero improponibile il recupero.").

- "2.2 Aree commerciali esistenti (H3)" e "3.3 Ambiti produttivi esistenti (D3)" Sono soppresse le parole: "se non quella della modifica di zonizzazione in area residenziale od agricola."
- "3.1 Ambiti industriali d'interesse regionale (D1 D1/S)"
 Al secondo periodo, la percentuale "15%" è soppressa e sostituita con 10%.
 L'ultimo periodo è stralciato.
- "3.2 Ambiti industriali d'interesse comunale (D2) sulla S.S.352"

Il secondo periodo è stralciato e sostituito con la disposizione: Per tutte le zone D2 in zonizzazione è ammessa la modifica entro il 5% in termini di superficie, per migliorare l'integrazione degli insediamenti nel contesto. L'ultimo periodo è soppresso.

- "4.1 Ambito intermodale "Scalo-Interporto" All'ultimo periodo, la percentuale del "15%" è soppressa e sostituita con 10%.
- "9. Norme tecniche di attuazione"
 Sono stralciate le parole "con l'art. 32 bis, LR 52/91 e successive modifiche ed integrazioni".

Osservazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, con nota n. 949 del 14.02.2011. Riserva regionale vincolante di mancato recepimento nella variante.

La Riserva formulata a seguito del mancato recepimento dei contenuti della nota ministeriale n. 949/2011, appare superata per le ragioni e alle condizioni già richiamate nell'esame delle controdeduzioni comunali alla

Riserva 1, primo alinea.

B) Osservazioni/opposizioni

Alla variante sono pervenute 32 osservazioni/opposizioni.

Di esse, 17 risultano totalmente o parzialmente accolte. L'allegato tecnico di riferimento è rappresentato dal "Documento 2 – Risposte alle osservazioni/opposizioni al P.R.G.C.".

L'osservazione n. 17 risulta non accolta: pertanto, quanto inserito nel testo normativo dell'art. 21 (v. fascicolo "B - Norme tecniche di attuazione") premettendo erroneamente l'accoglimento dell'osservazione in parola, è da intendersi privo di efficacia.

Complessivamente, a parte la suddetta annotazione, dall'esame istruttorio regionale non sono emersi elementi su cui doversi soffermare. Nessun conflitto, dunque, nei riguardi degli obiettivi e delle strategie del PRGC.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che l'esecutività della deliberazione consiliare n. 62 del 21.12.2012 del comune di Cervignano del Friuli, con cui si è approvata la variante n. 79 al Piano regolatore generale comunale, possa essere confermata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con l'introduzione delle modifiche indicate al precedente ESAME ISTRUTTORIO.

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to dott. Dario Danese

VISTO: IL PRESIDENTE